

07 LUG. 2009

NO 19110

Alle Banche corrispondenti

Ai Confidi convenzionati

E, p.c. all'Associazione Bancaria Italiana

All'Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura

Circolare 2/09

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 14 febbraio 2006
Garanzia ISMEA a prima richiesta a fronte di finanziamenti destinati al consolidamento
di passività onerose

Con riferimento all'oggetto, si comunica che la garanzia a prima richiesta fornita dall'ISMEA è già operativa e può essere richiesta con le modalità e nei termini previsti dalle Istruzioni Applicative emanate ai sensi del Decreto pure in oggetto indicato.

In particolare, la garanzia destinata a finanziamenti al consolidamento di passività onerose può essere concessa alle aziende agricole che non si trovano in difficoltà finanziaria determinate da protesti, azioni giudiziali in corso ovvero sofferenze alla Centrale Rischi di Banca d'Italia.

Le istanze di rilascio della garanzia vanno presentate dalle imprese per il tramite della Banca finanziatrice (nel caso di fideiussione) o del Confidi cogarante (in caso di cogaranzia).

Per poter effettuare la richiesta, la Banca interessata dovrà effettuare una registrazione *una tantum* a titolo gratuito presso il sito www.sgfa.it ovvero presso il sito <http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1074> (spalla destra - garanzia diretta - sezione operativa).

Quanto alla cogaranzia, ferma restando che anche il Confidi interessato effettui la prima registrazione, è necessario che lo stesso abbia preventivamente sottoscritto la convenzione di cogaranzia con ISMEA. Gli uffici della società (telefono [06855681](tel:06855681)) sono a disposizione per eventuali chiarimenti al riguardo.

La richiesta di fideiussione o di cogaranzia deve essere inoltrata (una volta effettuata la registrazione) tramite il portale riservato, cui l'utente registrato ha accesso, una volta acquisiti i dati e le informazioni richieste dalla procedura.



Nel rammentare che a fronte della garanzia ISMEA sussiste la garanzia di ultima istanza dello Stato e che sulla base delle indicazioni fornite in tal senso dalla Banca d'Italia, le Banche possono considerare a zero la percentuale di assorbimento del patrimonio di vigilanza per la quota coperta da garanzia SGFA, si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti al riguardo e si porgono distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Ezio Castiglione)